



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



LUSSEMBURGO: È FINITO IL PARADISO FISCALE

Il Lussemburgo è fuori dalla blacklist dei paradisi fiscali, con vantaggi in termini fiscali e burocratici per le società che con esso sostengono operazioni.

di **Giuseppe Ferlisi**

IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Pubblicato, Giovedì 29 Gennaio 2015

Esiste, in economia, una **blacklist** stilata dai Paesi appartenenti all'Ocse contenente l'elenco degli Stati con particolari regimi fiscali. In Italia tale lista "nera" è stata istituita con un **decreto ministeriale del 21 novembre 2001** ed è prevista una tassazione pari al 95% per le società che hanno la propria sede all'interno dei Paesi suddetti, e fra questi c'era anche il **Lussemburgo**, il quale si trovava nell'elenco dei Paesi Black List dal 31 luglio 1929.

Lo scorso 16 dicembre, tuttavia, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan ha firmato il decreto attraverso cui le holding lussemburghesi sono state espunte dalla black list. Il provvedimento è stato emanato alla luce della recente ratifica (ed in esecuzione) del **protocollo aggiuntivo** fra i due Paesi, il quale ultimo ha adeguato la preesistente Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il Lussemburgo agli **standard internazionali** in materia di scambio di informazioni.

In seguito a tale accordo, non potrà essere più opposto il **segreto bancario** dalle autorità del Granducato quando l'amministrazione finanziaria italiana richiederà informazioni bancarie e finanziarie relative a un determinato contribuente. Questo in conseguenza della dichiarazione di non conformità delle società holding lussemburghesi nel 2006 ad opera della Commissione UE, poiché lo Stato del Lussemburgo prevedeva un regime fiscale particolarmente favorevole per alcuni operatori finanziari.

Questa cancellazione semplificherà i rapporti tra gli operatori commerciali italiani e lussemburghesi in quanto non sarà più obbligatoria la **comunicazione della black list**, che, ad oggi, deve essere resa per le operazioni oltre una certa soglia (500 euro) e con ciò non sarà più applicato né il raddoppio delle sanzioni né dei termini previsto per i Paesi nella "lista nera". L'uscita del Lussemburgo dalla black list determinerà, dunque, una serie di benefici per i contribuenti.